

SCHEMA DI CONTRATTO

Repertorio n. _____ del _____

REGIONE PUGLIA

CONTRATTO RELATIVO ALLA FORNITURA DI N. 3 IDROAMBULANZE NECESSARE PER LA STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA E SOCCORSO SANITARIO IN MARE DELLA REGIONE PUGLIA.

TRA

La Regione Puglia (C.F. 80017210727) con sede in Bari via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 (di seguito denominata Regione), in questo atto rappresentata da

E

.....(di seguito denominato Appaltatore) con sede in alla via, Codice fiscale, in questo atto rappresentato dal....., nato a il....., nella qualità di..... e residente per la carica presso

PREMESSO

- Che con A.D. n.del il Dirigente del Servizio Affari Generali ha determinato l'indizione della procedura di gara di cui si tratta ;

- che, con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, preso atto delle risultanze finali della Commissione di gara in merito alle offerte pervenute e verificate a cura dell'Ufficio competente le prescrizioni di cui all'art. del disciplinare di gara, la stessa gara è stata aggiudicata definitivamente a _____ Via _____ città _____, Partita IVA _____ per il prezzo complessivo di € _____.

- che il prezzo relativo a tutte le prestazioni di cui alle specifiche tecniche , nell'offerta economica presentata è pari a:

Le premesse che qui si intendono integralmente richiamate costituiscono parte integrante del presente contratto.

Pertanto, si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dal bando di gara, specifiche tecniche e disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali dell' A.D. n.deldel Dirigente del Servizio Affari Generali ;
- c) dall'offerta economica formulata dallo stesso Appaltatore in sede di gara.

I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli uffici _____, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

ART. 2

La Regione affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione della **FORNITURA DI N. 3 IDROAMBULANZE NECESSARE PER LA STRUTTURAZIONE DEL SERVIZIO DI EMERGENZA E SOCCORSO SANITARIO IN MARE DELLA REGIONE PUGLIA.**

secondo le condizioni, modalità e termini del presente capitolato, nonché secondo le norme sulla pubblicazione e distribuzione del Bollettino Ufficiale del Regione, giusta deliberazione della G.R. n. 6010 del 27/09/1976 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 3

La fornitura deve essere effettuata presso la sede dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria. Policlinico, in Piazza Giulio Cesare – Bari, previa intesa con il Responsabile del Procedimento. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, ad effettuare la fornitura dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature sopra specificate. All'atto del collaudo, i beni diverranno ad ogni effetto di proprietà della Regione Puglia.

ART. 4

Il prezzo per la fornitura di nn. 3 idroambulanze è pari a.....

ART . 5

L'operazione di collaudo è intesa a verificare, per ciascun mezzo, apparecchiatura e attrezzatura consegnata:

- la conformità al tipo, ai modelli e alle quantità descritte nell'offerta tecnica della Ditta;
- le condizioni di funzionamento, sulla scorta delle prove funzionali stabilite per ciascun tipo di mezzo, apparecchiatura e attrezzatura

L'operazione è effettuata alla presenza di incaricati della Ditta che debbono controfirmare unitamente agli incaricati dall'Amministrazione, ed in contraddittorio, il relativo verbale entro 10 giorni dalla data di consegna e messa in funzione.

In caso di collaudo non positivo, le prove stesse dovranno essere ripetute, alle stesse condizioni, entro il termine di dieci giorni con eventuali oneri a carico della Ditta.

Qualora i mezzi, le apparecchiature e le attrezzature non superino, in tutto o in parte, le prove di collaudo, l'Amministrazione può esercitare la facoltà di:

- richiedere alla Ditta che metta a disposizione a sue spese, entro 20 giorni dalla data di formulazione della richiesta stessa, apparecchiature aggiuntive idonee a porre le apparecchiature forniti in condizione di superare le prove di collaudo;
- risolvere, trascorsi 30 giorni senza esito positivo, il contratto per tutta o per la parte di fornitura non accettata al collaudo e porre a disposizione della Ditta le apparecchiature che non hanno superato le prove per effettuarne il ritiro a proprie spese ed eventualmente procedere all'esecuzione in danno della Ditta.

L'Amministrazione si riserva il diritto di provare autonomamente i mezzi, le apparecchiature e le attrezzature, onde verificarne la rispondenza alle proprie necessità, per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di consegna.

Per eventuali esigenze potranno essere previsti, a discrezione dell'Amministrazione, collaudi parziali.

Art. 6

Il corrispettivo della fornitura sarà liquidato in base al prezzo a corpo offerto in sede di presentazione dell'offerta economica , in un'unica soluzione al collaudo positivo dei mezzi, attrezzature ed apparecchiature.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previa presentazione di regolare fattura entro il mese successivo a quello di riferimento, da esibirsi in originale ed in duplice copia.

ART. 7

E' fatto espresso divieto all'Aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Aggiudicatario, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

Art.8

Il prezzo complessivo della fornitura richiesta, alle condizioni tutte del presente Disciplinare (e delle specifiche tecniche), si intende accettato dall'aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

L'amministrazione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione accerta, tramite il responsabile unico del procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Aggiudicatario alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile unico del procedimento provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze

rispetto alla fornitura contrattualmente prevista, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'aggiudicatario potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione appaltante per cause non imputabili al soggetto aggiudicatario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Il contratto deve intendersi automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel presente disciplinare;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'aggiudicatario, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto dall'Aggiudicatario.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

Art. 9

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese e tasse relative alla stipulazione e registrazione del contratto, IVA esclusa.

Art.10

L'aggiudicatario è vincolato, per il fatto stesso dell'aggiudicazione, dal momento in cui essa si verifichi.

L'esecutorietà dell'atto di aggiudicazione e del contratto, per la Regione e nel suo esclusivo interesse, sono subordinate alla loro approvazione da parte degli Organi competenti.

La Regione è vincolata solo successivamente alla registrazione del contratto.

Art.11

Sarà applicata una penale pari a Euro 258,23 per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza del termine prefissato per la fornitura dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature sopra specificate

L'Ente Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, con le conseguenze di legge, ove detto ritardo dovesse superare sessanta giorni naturali e consecutivi.

ART. 12

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l'Appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € a mezzo polizza fidejussoria n. _____, rilasciata dall'istituto bancario _____ con sede _____.

Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla Regione, una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.

In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell'importo originario.

ART. 13

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.

ART. 14

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'Appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso _____ in _____ alla via _____.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto.